

DISCIPLINARE

Per la selezione di un socio privato di minoranza della società RetiAmbiente s.p.a. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'A.T.O. Toscana Costa.

Art. 1 Premessa e oggetto della procedura

1. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa è stata istituita, in seguito alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale toscana 18 maggio 1998, n. 25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61, nonché degli artt. 24 e 25 di tale ultima legge, sottoforma di consorzio ex art. 31 d.lgs. 267/00 in data 18.11.2008.
2. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa ricomprende il territorio di quattro Province (Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara), 111 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 1.358.000 abitanti, con una produzione annua di rifiuti urbani di circa 950 mila tonnellate e con un gettito complessivo, tra TIA e TARSU, di circa 260 mil. di euro.
3. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa è chiamata a provvedere, ai sensi dell'art. 26 della citata legge regionale n. 61/07, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore di un gestore unico per l'intero Ambito, come successivamente stabilito anche dall'art. 81 della l.r. toscana 29 dicembre 2010, n. 64 e dalla l.r. toscana n. 37 del 2 agosto 2011.
4. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, con propria deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011, adottata alla presenza di 88 comuni su 111 con voto favorevole di 85 comuni pari al 90,30 % delle quote rappresentate (All. 1), ha stabilito *“di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10”, la quale “assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61”.*
5. Con la medesima deliberazione è stato approvato un Protocollo di Intesa, sottoscritto da 74 comuni pari all'87,11% delle quote di partecipazione alla Comunità di Ambito. Con tale Protocollo i comuni, dato conto delle ragioni di tale scelta e dell'attività istruttoria preliminare svolta dalla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, individuavano il percorso e gli obiettivi intermedi, nonché i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini della costituzione della società e dell'affidamento del servizio.
6. Il Protocollo di Intesa conteneva altresì un apposito Cronoprogramma delle attività previste e necessarie per la costituzione della società, la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” territorialmente delimitato dalle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.
7. Con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa n. 6 del 31.05.2011 (All. 2) il Cronoprogramma veniva aggiornato, prevedendo, quali scadenze di maggior rilievo, la pubblicazione del bando di gara per la scelta

- del socio privato entro il 31 dicembre 2011 e la stipula del contratto di servizio entro il 31 luglio 2012.
8. La Regione Toscana, con legge n. 37 del 02.08.11, stabiliva che, entro il 30 settembre 2011, le Comunità d'ambito "provvedano all'adozione e alla trasmissione alla Giunta Regionale di una deliberazione concernente:
 - a) La scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25-Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti);
 - b) Il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera a)".
 9. La legge regionale è stata dettata, da un lato, dell'esigenza di una riconferma delle scelte in ordine alla forma di affidamento da parte delle Comunità d'Ambito anche là dove queste, come nel caso della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, fossero già state effettuate, tenuto conto della sopravvenienza normativa conseguente al referendum del 12 e 13 giugno 2011, che ha abrogato l'art. 23 *bis* del d.l. 112/08 e, dall'altro, della necessità, sempre a causa del mutato quadro normativo, di ridefinire la natura dell'inadempimento che dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali di cui al citato art. 81, l.r. n. 65/2010.
 10. La scelta della società mista, già consentita dall'ordinamento anche successivamente all'abrogazione dell'art. 23 *bis* del d.l. 112/08 in forza delle norme e dei principi comunitari concernenti il Partenariato Pubblico Privato di tipo istituzionale [Comunicazione interpretativa della Commissione CE sul PPPI (C2007/6661) del 5 febbraio 2008], è stata riconfermata, in ottemperanza alle richieste di cui alla citata legge regionale toscana n. 37/2011 ed alla luce della nuova disciplina, nel frattempo sopravvenuta, dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, di cui all'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148 ed ulteriormente modificato ad opera della l. 183/2011.
 11. La riconferma della scelta della società mista è stata effettuata con deliberazione dell'assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 9 del 28.09.2011, approvata alla presenza di 72 comuni su 111, con il voto favorevole di 68 Comuni, pari all'80,95% delle quote rappresentate (All. 3). Con ulteriore deliberazione assembleare n. 10 di pari data (All.4), la Comunità d'Ambito ha altresì approvato un nuovo Cronoprogramma il quale conserva la previsione del 31 dicembre.2011 ai fini della pubblicazione del bando di gara per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del socio privato della costituenda società mista e fissa nel 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione della procedure di affidamento e la sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo soggetto gestore.
 12. Con deliberazione assembleare dell'ATO Toscana Costa n. 15 del 29.11.2011 (All. 5), preceduta da analoga deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 4.11.2011, è stato approvato il "*perimetro*" del futuro oggetto dell'affidamento al gestore unico, attraverso l'indicazione dei servizi e delle attività da svolgere, dei territori serviti e degli impianti da affidarsi in gestione alla nuova società. La deliberazione ha assunto anche le caratteristiche della delibera – quadro di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 138/2011 e s.m.i.
 13. Secondo quanto richiamato nella già citata deliberazione di assemblea dell'ATO n. 10 del 28.09.2011, è altresì stabilito che:
 - a. il soggetto cui verrà affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito Territoriale Ottimale sarà altresì tenuto, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, lett. b) dello schema-tipo di contratto di servizio approvato con Deliberazione di G.R. Toscana n.214 del 23.03.2009, "alla realizzazione delle opere e degli impianti che verranno individuati nei piani

- industriali di cui all'art. 27 della l.r. n. 25/98", con le modalità indicate dall'art. 6 del citato schema-tipo di contratto;
- b. la Comunità d'Ambito, o il soggetto che ne assumerà le funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, provvederanno a stipulare con i soggetti titolari di impianti non ricompresi tra quelli messi a disposizione del nuovo soggetto gestore apposite convenzioni dirette a disciplinare il conferimento dei rifiuti da parte del Gestore di Ambito sulla base di prezzi che dovranno essere approvati dall'ATO e che verranno determinati in modo tale da coprire i costi, diretti indiretti, del servizio, verificati in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato per la formulazione della tariffa di cui al d.p.r. 158/99;
 - c. gli impianti funzionali all'esercizio del servizio che i Comuni non intendono o non possono conferire sono messi a disposizione della nuova società, nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, in cambio di un canone annuo non superiore alla copertura dei soli costi di ammortamento civilistico degli stessi beni.
14. L'art. 27 della l.r. n. 61/07, stabilisce che "le Comunità d'Ambito già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge" appartenenti alle precedenti ATO su base provinciale "d'intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all'approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio".
 15. Il Piano Straordinario è stato approvato con Deliberazione di G.R. Toscana n. 476 dell'8.6.2009 (All. 6). Il Consiglio di Amministrazione dell'ATO Toscana Costa, tuttavia, ai fini dell'affidamento del servizio al gestore unico, in considerazione delle modificazioni sopravvenute ed allo scopo di "*rappresentare correttamente la realtà gestionale ed impiantistica attuale nell'Ato Toscana Costa e*" di "*fornire un quadro di riferimento tecnico - giuridico adeguato ai soggetti che riterranno di presentare la propria istanza di partecipazione alla gara*", con deliberazione n. 7 del 16.12.2011, su conforme parere delle Province competenti (All. 7) ha approvato un aggiornamento del Piano Straordinario, mediante l'elaborazione di un apposito Documento tecnico descrittivo (All. 8).
 16. In data 16.12.2011, con atto ai rogiti del Notaio, dr. Massimo Cariello di Pisa, Rep. 18584, Racc. 6623, nel rispetto del percorso di costituzione della società mista approvato con la delibera assembleare dell'ATO n. 10 del 28.09.2011, è stata costituita la società RetiAmbiente s.p.a. La società è dotata di un capitale sociale minimo di € 120.000,00, in attesa dei futuri aumenti di capitale, sia di parte pubblica che privata, così come previsti nel documento all. sub. B alla delibera dell'assemblea dell'Ato n. 10 del 28.09.2011. La società è stata costituita da 95 comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa, meglio indicati in allegato (All. 9), tra cui le città capoluogo di Provincia: Livorno, Pisa, Lucca e Massa.
 17. La società verrà iscritta al Registro delle Imprese successivamente al 1 gennaio 2012 e ciò al fine di poter rendere operante, in concomitanza con l'entrata in vigore della l. 183/2011, che ha novellato l'art. 2397 c.c., la clausola statutaria che prevede, sino a che ne sussistano i presupposti e comunque non oltre l'ingresso nel capitale del socio privato, un unico sindaco revisore.
 18. Lo Statuto di RetiAmbiente s.p.a., unitamente agli altri atti concernenti gli assetti di *governance* della futura società mista, potrà subire modifiche e variazioni anche in ragione dell'ingresso del socio privato e comunque nelle fasi della procedura di gara appositamente previste, come stabilito dal presente Disciplinare.
 19. Con Determinazione a contrattare n. 19 del 20.12.2011 Il Direttore dell'Ato Toscana Costa, dietro mandato espresso dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 7 del 16.12.2011, ha dato avvio formale alla procedura connessa all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale dell'Ato Toscana Costa.
 20. La presente procedura è diretta a:

- a. selezionare un socio privato di RetiAmbiente s.p.a., avente le caratteristiche stabilite dalla legge per tale tipo di società e in particolare idonei requisiti di esperienza e capacità sia tecniche che finanziarie;
 - b. affidare allo stesso “*specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio*”, come richiesto dall’art. 4, comma 12, d.l. 138/2011 e s.m.i.
21. La presente procedura sarà completata, senza soluzione di continuità, dall’ autorità amministrativa cui la Regione Toscana affiderà le competenze della Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa alla scadenza prevista per la soppressione delle Autorità d’Ambito dall’art. 2, comma 186 bis, legge 191/2009, successivamente prorogata con d.l. 225/2010 e dal d.p.c.m. 25 marzo 2011. Ai fini del presente Disciplinare l’ATO Toscana Costa e l’ente od organo che ne assumerà le funzioni, sono anche unitariamente e sinteticamente indicati come “l’Amministrazione”.

Art. 2 La procedura di gara

1. La gara per la selezione del socio privato di RetiAmbiente s.p.a. sarà suddivisa in cinque fasi, distinte e consequenziali tra loro:
- a. fase di manifestazione d’interesse;
 - b. fase della *due diligence*;
 - c. fase del dialogo competitivo;
 - d. fase di presentazione dell’offerta;
 - e. *closing e signing*.
2. La fase a. è finalizzata ad individuare i soggetti interessati alla procedura. Essi dovranno in tale fase dichiarare quanto previsto all’art. 4. Essi saranno ammessi alla fase b. di *due diligence* con riserva di integrare i requisiti eventualmente mancanti.
3. La fase della manifestazione d’interesse è disciplinata dal presente documento, corredato delle informazioni necessarie per consentire la presentazione della domanda di partecipazione. Ai partecipanti che abbiano rispettato le condizioni previste dal presente Disciplinare perverrà comunicazione di ammissione, eventualmente con riserva, alle fasi successive. Essi saranno pertanto invitati a partecipare, in un primo momento, alla *due diligence* e, successivamente, al dialogo competitivo. Al termine di tali fasi, i concorrenti saranno ulteriormente invitati a formulare le loro offerte.
4. La comunicazione di ammissione alle fasi successive alla a. avverrà con la lettera di invito a partecipare alla *due diligence*, alla quale saranno allegati:
- I. regole del processo di *due diligence*;
 - II. *Contratto di riservatezza*, da sottoscrivere da parte dei concorrenti, al fine di accedere alla *due diligence*.
5. Al termine della *due diligence*, ai concorrenti verrà inviata una lettera di invito a partecipare al dialogo competitivo ed alle ulteriori fasi della procedura. Tale lettera fornirà le informazioni aggiuntive necessarie per la presentazione delle offerte e disciplinerà compiutamente il seguito della gara. Prima della fase c. i soggetti ammessi con riserva saranno tenuti a completare le dichiarazioni rese in merito ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnica ed economica, integrando quelli mancanti, associando ulteriori soggetti.
6. Alla lettera di invito a partecipare al dialogo competitivo saranno allegati i seguenti documenti:
- I. schema di *Contratto quadro* per l’acquisto della partecipazione da parte del socio privato

- II. schema dello *Statuto* della società, con le eventuali modifiche da apportare rispetto a quello vigente;
- III. schema dei *Patti Parasociali* tra soci pubblici e socio privato;
- IV. schema di *Contratto di servizio*.

Art. 3 Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura soggetti, italiani od esteri, muniti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, esercenti attività d'impresa.
2. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai fini della partecipazione alla fase di manifestazione di interesse, i concorrenti che intendono riunirsi dovranno presentare apposita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese partecipanti, la quale dovrà indicare quale di esse assumerà la veste di capogruppo mandataria e quali saranno le mandanti. Con la stessa dichiarazione, le imprese dovranno impegnarsi, all'esito dell'aggiudicazione definitiva, a costituire una società di capitali che dovrà acquisire una partecipazione azionaria pari al 45% del capitale di RetiAmbiente s.p.a. Le imprese riunite dovranno altresì indicare le quote di partecipazione di ciascuna di esse nella costituenda società di capitali. Nel caso in cui il raggruppamento modifichi la sua composizione nei termini previsti dal successivo punto 8, la dichiarazione deve essere riformulata.
3. Qualora l'aggiudicazione avvenga in favore di un Consorzio ex art. 2602 c.c. o di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, l'obbligo di costituire la società di capitali si applica anche alle imprese consorziate o quelle che hanno stipulato il contratto relativo al Geie. Nel caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del d.lgs. 163/06, alla costituzione della società dovranno partecipare i consorzi e le imprese consorziate per le quali gli stessi dichiarano di intervenire. In tal caso, nell'atto costitutivo del Consorzio o del Geie o in un atto separato, dovrà comunque essere resa la dichiarazione indicante le quote di partecipazione nella società di capitali che acquisirà le partecipazioni di RetiAmbiente s.p.a.
4. A decorrere dall'avvio della fase di dialogo competitivo non sono più ammesse modifiche dei Raggruppamenti dei concorrenti, salvo i casi previsti dalla legge in simili fattispecie. E' altresì fatto divieto ai concorrenti, da tale momento, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in una o più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa stessa e dei Raggruppamenti o Consorzi cui l'impresa partecipa.
5. I soggetti imprenditoriali di cui al precedente art.1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 5.1. esperienza di pianificazione economico-finanziaria e gestione di programmi di investimento per volumi non inferiori ad € 30.000.000,00 (€ trentamiliardi/00), effettuati negli ultimi cinque anni (2006-2010) a supporto dell'assetto produttivo di una o più aziende che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomiliardi/00) e / o una media di 1.000 dipendenti;
 - 5.2. esperienza almeno triennale nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o da altre attività;
 - 5.3. avere realizzato un fatturato medio annuo, nel triennio 2008-2010, non inferiore ad € 100.000.000 (€ cento milioni/00) per lo svolgimento delle attività di "gestione di rifiuti urbani ed assimilati" intendendosi per tale la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, incluse le attività di gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, trattamento ai fini del recupero e

- smaltimento, le attività di raccolta , raccolta differenziata, spazzamento, commercializzazione e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
6. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi, società consortili, Geie, una o più imprese possono avere esclusivamente i requisiti di esperienza di gestione finanziaria di cui ai punti 5.1 e 5.2. a condizione che siano riunite o associate con imprese che possiedano i requisiti di cui al punto 5.3 e purché tutte le imprese sommino nel loro complesso il totale dei requisiti richiesti nei punti sopra indicati.
 7. Sempre alla condizione che il complesso delle imprese riunite, associate o consorziate sommi il totale dei requisiti di cui al punto 5, questi possono essere dimostrati cumulativamente, fermo restando che i requisiti di esperienza di gestione finanziaria di cui ai punti 5.1. e 5.3., devono rispettivamente fare capo, almeno per il 40%, ad una singola impresa.
 8. E' consentita la presentazione della manifestazione di interesse a soggetti che dispongano esclusivamente dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2. o, viceversa, dei requisiti di cui al punto 5.3, i quali potranno essere ammessi con riserva alla fase della *due diligence*. La riserva sarà sciolta prima dell'avvio della fase del dialogo competitivo a condizione che, nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione, venga integrata la documentazione presentata per la fase **a.**(manifestazione d'interesse), indicando gli operatori economici e/o le altre imprese con cui intendono riunirsi o associarsi ai fini del completamento dei requisiti di cui al punto 5. I concorrenti che intendano fruire della facoltà di cui al presente capoverso, riservandosi quindi di completare il raggruppamento in un momento successivo, dovranno farne espressa riserva nella presentazione della manifestazione di interesse.
 9. Si avverte inoltre che, ai fini dello svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come per le attività di realizzazione e/o manutenzione di impianti di smaltimento, occorrerà altresì il possesso degli specifici titoli abilitativi richiesti dalla legge. Ciò dicasi per quanto attiene all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152/06 per categorie e classi corrispondenti alle attività da svolgere e per quanto attiene al possesso delle attestazioni SOA ex D.P.R. n. 34/2000, relativamente alle eventuali attività di costruzione e/o manutenzione di impianti. Atteso che la definizione degli "*specifici compiti operativi*" riservati al socio privato della società mista è rimessa alle fasi successive della presente procedura ed in particolar modo alla fase di dialogo competitivo, in dette fasi i concorrenti che dichiareranno o proporranno di svolgere dette attività, dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti abilitativi suddetti.

Art. 4 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

1. Gli operatori economici, per manifestare interesse a partecipare dovranno, a pena di esclusione, presentare:
 - a. Istanza di manifestazione di interesse, contenente altresì la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punto 5) del presente Disciplinare. In caso di costituendo raggruppamento o consorzio l'istanza dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il raggruppamento/consorzio ed indicare espressamente a quali delle imprese riunite o consorziate i requisiti si riferiscono. Dovrà indicarsi con esattezza la misura del requisito posseduto da ciascuna di esse e la quota di partecipazione al raggruppamento;

- b. dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, redatta secondo il fac-simile allegato (**All. 10**) e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero dalla persona munita dei relativi poteri, ed allegando ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione secondo il facsimile allegato 10 dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte dei costituenti raggruppamenti / consorzi e, se si tratta di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, la dichiarazione dovrà essere resa sia dal legale rappresentante di tali soggetti che dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di intervenire.
2. L'istanza e le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. **a.** e **b.** del presente articolo, dovranno essere inserite in un plico recante il riferimento "*RetiAmbiente s.p.a. – procedura per la scelta di un socio di minoranza*", che dovrà essere recapitato presso la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, via C. Cogorano, 25 - 57123 Livorno, entro le ore **12,00** del **01.03.2012**. Il plico potrà essere spedito mediante raccomandata postale, posta celere, agenzie di recapito, ovvero direttamente consegnato a mano, o tramite PEC inviate all'indirizzo: **atotscanacosta@postacert.toscana.it**. In tal caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo l'orario sopra indicato
3. I concorrenti che, a norma del precedente art. 3, punto 8, dichiarino di voler completare il raggruppamento in un momento successivo dovranno produrre le dichiarazioni di cui al presente articolo relativamente ai soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse e, successivamente, nei tempi indicati dall'Amministrazione, come previsto dall'art. 3, punto 8, quella relativa agli altri soggetti.

Art. 5 Cause di esclusione

1. L'Amministrazione, a seguito di apposita istruttoria sulle istanze presentate, predisporrà l'elenco dei soggetti che saranno invitati alle successive fasi della gara, con l'indicazioni di quelli ammessi con riserva.
2. Non saranno ammessi alle fasi successive alla fase **a.** di cui all'art. 2, i soggetti che non si siano attenuti alle modalità previste dal presente Disciplinare per la redazione e presentazione della manifestazione di interesse e della dichiarazione sostitutiva.
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione, prima della redazione dell'elenco degli ammessi, invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine alla manifestazione di interessi da essi presentata.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le fattispecie di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis, del DLgs 163/2006.
5. Ai soggetti esclusi sarà inviata comunicazione contenente indicazione circa le motivazioni dell'esclusione.

Art. 6 Fase della *due diligence*

1. Esaurita la fase di manifestazione di interesse, sarà inviata ai soggetti ammessi alle fasi successive lettera di invito per partecipare alla fase della *due diligence*.

Con la lettera di invito verranno comunicate le modalità di svolgimento della *due diligence*, il modo, il tempo e il luogo in cui potrà provvedersi all'acquisizione delle informazioni che l'amministrazione riterrà utili per la formulazione dell'offerta.

2. Alla lettera di invito saranno allegati i documenti indicati al precedente art. 2, punto 4.

Art. 7 Fase del dialogo competitivo

1. Esaurita la fase della *due diligence*, i concorrenti verranno invitati alla fase del dialogo competitivo. Il ricorso a tale fase è motivato dalla particolare complessità della procedura e dalla possibilità, nel confronto con i concorrenti, individuare le migliori soluzioni tecnico organizzative per la gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa. Alla lettera di invito a partecipare al dialogo competitivo saranno allegati i documenti di cui all'art. 2, punto 6.
2. Alla fase del dialogo competitivo, le norme di cui all'art. 58 d.lgs. 163/06 si applicheranno solo in via analogica, in quanto compatibili con le specificità della procedura in esame. In particolare, si applicheranno tutte quelle disposizioni atte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di accesso alle informazioni ed in generale *par condicio dei concorrenti* proprie delle procedure ad evidenza pubblica, mentre non si applicheranno le disposizioni che riguardano in particolare la disciplina degli appalti pubblici, estranea alla presente procedura, nonché tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.
3. In questa fase i concorrenti verranno chiamati a discutere il progetto tecnico di organizzazione e svolgimento dei servizi ricompresi nel perimetro dell'affidamento, avendo come base il Documento tecnico descrittivo di cui all'All. 8 al presente Disciplinare, eventualmente aggiornato con gli ulteriori dati ed informazioni a quella data disponibili.
4. Sempre nella fase di dialogo competitivo, i concorrenti potranno formulare proposte di modifica *del* Contratto quadro, dello Statuto, del Patto Parasociale e del Contratto di Servizio, ferma restando l'insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione nell'accogliere o meno dette proposte.
5. Al termine della fase di dialogo competitivo, l'intera documentazione tecnica nella sua versione definitiva, i testi del Contratto quadro, dello Statuto e del Patto Parasociale verranno ritrasmessi ai concorrenti nella loro forma definitiva.
6. Nella fase di dialogo competitivo i concorrenti potranno formulare le loro proposte in ordine agli "*specifici compiti operativi*" che devono essere affidati al socio privato in conformità alle previsioni di legge (art. 4, comma 12, d.l. 138/11), ferma restando, ancora una volta, l'insindacabile discrezionalità dell'amministrazione nell'accoglimento delle proposte medesime. Al termine della fase di dialogo competitivo le scelte definitive dell'Amministrazione in ordine a detti compiti saranno formalizzate nel Documento Tecnico descrittivo precedentemente richiamato o in altri Documenti Tecnici che verranno posti alla base della successiva fase di presentazione dell'offerta.
7. Al termine della fase del dialogo competitivo, allorché i soci pubblici di RetiAmbiente s.p.a. avranno completato i loro conferimenti in natura, come previsto nell'All. B alla deliberazione dell'assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 10 del 28.09.2011 richiamata in premessa e prima dell'avvio della successiva fase di presentazione dell'offerta, ai concorrenti sarà consentito l'espletamento di una ulteriore attività di *due diligence*, ad integrazione di quella già effettuata, ai fini di una completa informazione in ordine agli elementi sopravvenuti.

Art. 8 Fase di presentazione dell'offerta

6. Esaurita la fase del dialogo competitivo, i concorrenti verranno invitati alla fase di presentazione delle offerte vincolanti. Con la lettera di invito alla formulazione delle offerte, ai concorrenti verranno trasmessi, nella versione non più emendabile:
 - a. lo schema di *Contratto quadro* per l'acquisto della partecipazione da parte del socio privato
 - b. lo schema di *Statuto* della società;
 - c. lo schema dei *Patti Parasociali* tra soci pubblici e socio privato;
 - d. lo schema di *Contratto di servizio*.
2. Verrà inoltre trasmessa tutta la documentazione tecnica così come risultante dall'elaborazione al termine del dialogo competitivo.
3. L'offerta dovrà comprendere:
 - a. **Offerta tecnica**, a sua volta suddivisa in:
 - i. *Piano di sviluppo industriale della società per la durata della permanenza del socio privato nella sua compagine.*
 - ii. *Progetto Tecnico relativo allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento.*
 - b. **Offerta economica**, a sua volta suddivisa in:
 - i. *Indicazione dell'ammontare irrevocabilmente proposto per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di RetiAmbiente s.p.a. riservato al socio privato tale da determinare l'acquisto di una partecipazione pari al 45% del capitale della società (valore nominale più sovrapprezzo);*
 - ii. *Offerta relativa alle componenti di costo del servizio che verranno individuate con la lettera di invito di cui al precedente punto 1.*
4. L'articolazione dell'offerta nel modo su indicato tiene conto delle previsioni legislative in ordine al duplice oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica, diretta contestualmente a selezionare il socio privato della società mista ed alla attribuzione allo stesso di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. I profili dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica di cui al punto i) delle lettere a) e b) del precedente punto 3 attengono alla assunzione della qualità di socio, mentre i profili di cui ai punti ii) attengono allo svolgimento del servizio.
5. L'Offerta tecnica relativa allo svolgimento del servizio dovrà effettuarsi avendo a riferimento, come base, la documentazione tecnica elaborata all'esito del dialogo competitivo. Il contenuto, sia dell'Offerta Tecnica che dell' Offerta economica – che includeranno, nella loro più puntuale articolazione – anche gli specifici compiti operativi da attribuire al socio privato - sarà comunque meglio dettagliato nella lettera di invito di cui al punto 1, all'esito del dialogo competitivo.
6. All'esito del dialogo competitivo sarà definitivamente fissata anche la durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore della società mista, stabilita sin d'ora in un periodo minimo di 20 ed in un periodo massimo di 25 anni. Tale periodo corrisponderà, in forza delle previsioni di cui al comma 12, lett. c), art. 4, d.l. 138/2011 e s.m.i., al periodo di permanenza del socio privato nella compagine sociale, salvo quanto previsto dal vigente statuto di RetiAmbiente s.p.a. per l'ipotesi di cessazione anticipata della qualità di socio.
7. L'offerta dovrà inoltre comprendere:

- a. Statuto e Patti parasociali sottoscritti in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante o dalla persona munita dei relativi poteri;
 - b. impegno sottoscritto, in caso di raggruppamento o consorzio, da ogni componente dello stesso, a costituire una società di capitali che dovrà acquisire le partecipazioni azionarie di RetiAmbiente s.p.a., secondo quanto previsto dal precedente art.3, punti 2 e 3.
 - c. impegno, in caso di raggruppamento, a ripartire il capitale sociale tra i diversi soci della costituenda S.p.A. secondo quanto indicato nella dichiarazione di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3;
 - d. impegno a pagare in caso di aggiudicazione, le spese inerenti la procedura di gara, che saranno quantificate dall'Amministrazione prima dell'invito alla formulazione delle offerte.
8. Ulteriori indicazioni in ordine alla formulazione dell'offerta saranno contenute nella lettera di invito di cui al punto 1.

Art. 9 Criteri e modalità di aggiudicazione

1. La procedura verrà aggiudicata secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di seguito descritte. L'apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. Le offerte presentate verranno esaminate dalla apposita Commissione che verrà istituita dall'Amministrazione, la quale procederà nell'ordine: all'esame ed alla verifica dei documenti che dovranno essere allegati all'Offerta, secondo quanto verrà esplicitato nella relativa lettera di invito, all'esame ed alla valutazione di tutte le Offerte tecniche e solo successivamente alla valutazione delle Offerte economiche.
3. La lettera di invito alla formulazione dell'Offerta esplicherà nel dettaglio l'articolazione di tale procedura e le modalità di attribuzione dei punteggi, fermo restando sin d'ora che, ai fini del punteggio finale complessivo:
 - a. all'Offerta economica relativa all'acquisizione della partecipazione azionaria verrà attribuito un punteggio massimo di 25 punti;
 - b. all'Offerta tecnica relativa al Piano di sviluppo industriale della società verrà attribuito un punteggio massimo di 15 punti;
 - c. all'Offerta economica relativa alle componenti di costo del servizio verrà attribuito un punteggio massimo di 15 punti;
 - d. all'Offerta tecnica concernente il Progetto relativo allo svolgimento dei servizi verrà attribuito un punteggio massimo di 45 punti.
4. Le Offerte economica e tecnica di cui alle lett. a) e b) sommeranno complessivamente 40 punti, mentre Offerte economica e tecnica di cui alle lett. c) e d) sommeranno complessivamente 60 punti. Ciò al fine di rispettare le previsioni di cui all'art. 4, comma 12, lett. a) del d.l. 138/2011 e s.m.i.
5. Valutate sia le Offerte Tecniche che le Offerte economiche la Commissione collocherà i concorrenti in una graduatoria decrescente.
6. All'esito della formazione di tale graduatoria potrà essere eventualmente prevista una fase di rilancio o di miglioramenti competitivi sulle sole componenti economiche da parte dei soggetti che avranno formulato le migliori offerte. In tal caso la prima graduatoria avrà carattere provvisorio e una ulteriore graduatoria verrà stilata all'esito dei rilanci.
7. Svoltata anche detta fase eventuale dei miglioramenti competitivi, si provvederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato. Sulla base di tale aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva. L'esito finale della procedura sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento.

8. Le modalità di corresponsione delle spese di procedura, stipulazione del Contratto quadro e dei Patti Parasociali, sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale ed in generale lo svolgimento delle altre operazioni di *closing* e *signing* saranno dettagliati nella lettera di invito alla formulazione delle offerte.
9. Si avverte sin d'ora che il mancato adempimento di tali obblighi, così come l'accertamento di cause impeditive dell'aggiudicazione o l'accertamento della mancanza di una o più delle condizioni di partecipazione alla gara previste nel presente documento o nei successivi atti della procedura, determineranno la decadenza dall'aggiudicazione medesima.

Art. 10 Modalità di liquidazione del socio privato

1. A norma dell'art. 4, comma 12, lett. c) del d.l. 138/2011, nonché del vigente statuto di RetiAmbiente s.p.a., la cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio determinerà, per il socio privato, la perdita della qualità di socio.
2. Allorchè la cessazione della qualità di socio derivi dalla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento per fatto non imputabile al socio privato, questi avrà diritto alla liquidazione della sua partecipazione. Si applicheranno a tal fine, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 *ter* e ss. c.c. Il Contratto quadro disciplinerà con maggior dettaglio tali modalità di liquidazione, prevedendo altresì che il rimborso delle azioni del socio possa avvenire mediante la loro collocazione in favore di terzi soggetti, nei modi consentiti dalla legge.
3. Lo statuto di RetiAmbiente s.p.a. disciplina la circolazione delle azioni del socio privato.
4. La cessazione della qualità di socio per fatto imputabile al medesimo socio privato determinerà le conseguenze che meglio saranno stabilite nel Contratto quadro.
5. Alle opere ed ai beni strumentali allo svolgimento del servizio che dovessero essere direttamente realizzati o comunque acquisiti in proprietà dal socio privato nel periodo di affidamento del servizio, così come a tutti i diritti che al medesimo socio fanno capo su tali beni, necessari allo svolgimento del servizio e non duplicabili a costi socialmente sostenibili, si applicheranno le disposizioni dei commi 29 e 30 dell'art. 4 del d.l. 138/2011 e s.m.i.

Art. 11 Altre disposizioni

1. Né l'indizione della gara né l'aggiudicazione provvisoria costituiscono vincolo per l'Amministrazione procedente la quale sarà sempre libera di non dar corso all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nei confronti dell'Amministrazione.

2. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che la raccolta dei dati relativi alla scelta del contraente ed il loro conferimento hanno natura facoltativa fermo restando che la mancata produzione della documentazione richiesta comporterà l'esclusione dalla gara. Titolare del trattamento è il Dirigente Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Francesco Pinotti, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte esclusivamente a mezzo fax o via e- mail ai seguenti indirizzi entro e non oltre sette giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse:
 - borchi@atotoscanacosta.it
 - pinotti@atotoscanacosta.it
4. Il C.I.G. relativo alla presente dicitura è 3744137F94.
5. I soggetti ammessi alla fase del dialogo competitivo dovranno esibire la ricevuta di pagamento del contributo di euro 500,00 all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.
6. Il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S) S249 del 28.12.2011 - 405884 e sarà pubblicato il 30/12/2011 sulla G.U.R.I numero 153 - Vª Serie Speciale - Contratti Pubblici.
7. Il bando di gara sarà per estratto, altresì, pubblicato su "La Repubblica", su "Il Sole 24 ore", su "Il Tirreno" cronaca regionale e su "La Nazione" cronaca regionale. E' fatta riserva di provvedere ad ulteriori pubblicazioni per estratto, oltre a quelle sopra menzionate.
8. Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Francesco Pinotti, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa.

Data 20.12.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Michele Francesco Pinotti